Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 21 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 21 MAGGIO 1940-XVIII:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Maggio 1940-XVIII (Fascicolo 5).

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il sig. Telesforo Calderon il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

(1900)

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi, alle ore 11,20, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Julio Sanjines il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

(1899)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 397.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara delle Cappuccine, con sede in Ferrara.

N. 397. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara delle Cappuccine, con sede in Ferrara, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di beni immobili del complessivo valore di L. 163.070 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 398.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Sant'Antonio di Padova, in Fiume.

N. 398. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiume, in data 12 settembre 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Sant'Antonio di Padova, in Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 399.

Maggiorazione percentuale sull'assegno del Vice consolato in Mossul.

N. 399. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la maggiorazione percentuale sull'assegno del Vice consolato in Mossul viene stabilita nella misura del 65 % a partire dal 12 giugno 1939-XVII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 400.

Soppressione dell'assegno stabilito per il secondo cancelliere presso il Regio consolato generale in Innsbruck e istituzione di un posto di terzo cancelliere presso il Regio consolato generale in Tunisi.

N. 400. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, a decorrere dal 1° marzo 1940, viene soppresso l'assegno stabilito per il secondo cancelliere presso il Regio consolato generale in Innsbruck e viene istituito un posto di terzo cancelliere presso il Regio consolato generale in Tunisi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 401.

Maggiorazione dell'assegno dell'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Caracas e soppressione dell'assegno del Primo segretario della Legazione nella sede medesima.

N. 401. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, a decorrere dal 1° luglio 1939, viene aumentato l'assegno dell'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Caracas e viene soppresso l'assegno del Primo segretario della Legazione nella sede medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 402.

Autorizzazione alla Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma ad accettare una donazione.

N. 402. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di una cartella di rendita di L. 4000 (quattromila), disposta in suo favore dalla signora Enrica Paterna Giovagnoli per l'istituzione del « Premio Enrica Paterna Giovagnoli » di L. 1000 (mille) da conferirsi all'allievo dell'ultimo anno del corso di composizione del Regio Conservatorio di musica di Santa Cecilia, vincitore del concorso di una composizione pianistica d'indole puramente melodica indetto dalla predetta Regia Accademia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 403.

Autorizzazione ad accettare la cessione gratuita allo Stato, da parte del comune di Capodistria, di un appezzamento di terreno.

N. 403. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la cessione gratuita allo Stato, da parte del comune di Capodistria, di un'appezzamento di terreno su cui è stato costruito un edificio scolastico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 83, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 326, e 19 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1940-XVIII, registro n. 2 Marina, foglio n. 433, con i quali furono apportate alcune modificazioni al R. decreto 12 ottobre 1939-XVII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Vulcan* dalle ore 17 del 28 marzo 1940-XVIII;

Rimorchiatore *Maria Ceretti* dalle ore 20,30 del 18 marzo 1940-XVIII;

Rimorchiatore *Littoria* dalle ore 8 del 12 marzo 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Maria Laura* dalle ore 8 del 21 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonnellate 19,77 iscritto al Compartimento marittimo di Bari di proprietà di Centofanti Michele fu Luigi e Albrizio Mauro fu Nicola, con sede a Trani, dalle ore 10,30 del 27 febbraio 1940-XVIII;

Rimorchiatore *Impero* di stazza lorda tonnellate 86,97 iscritto al Compartimento marittimo di Genova di proprietà della Società anonima riparazioni Marittima Italiana, con sede in Genova, dalle ore 12 dell'8 febbraio 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1940-XVIII
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 372. — COLONNA

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1940-XVIII.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata ai Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1949, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata ai Buoni del tesoro novennali 5 % emissione 1940;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la tariffa presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni relativa all'assicurazione speciale, a premio annuo abbinato ai Buoni del tesoro novennali 5 %, emissione 1940, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita alla scadenza del contratto, o immediatamente in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato dopo il 1° quinquennio di assicurazione.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1940-XVIII.

Approvazione di nuovi tassi di premio di tariffe di assicurazione presentati dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffe sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo allegato, debitamente autenticato, i tassi di premio delle seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste:

1) Tariffa IAR, relativa all'assicurazione in caso di morte, a premio vitalizio;

2) Tariffa IBR, relativa all'assicurazione in caso di morte, a premio unico;

3) Tariffa IO, relativa all'assicurazione in caso di morte, a premio temporaneo;

4) Tariffa CO, relativa all'assicurazione complementare di rendita, a premio annuo;

5) Tariffa 13I, relativa all'assicurazione mista immediata, a premio unico;

6) Tariffa 13, relativa all'assicurazione mista immediata, a premio annuo costante;

7) Tariffa 13A, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo;

8) Tariffa 25, relativa all'assicurazione mista immediata, a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno di assicurazione;

9) Tariffa 12, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

10) Tariffa 12R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

11) Tariffa 8H, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero al termine fissato in caso di vita dell'assicurato e immediatamente, in una somma ridotta in proporzioni dei premi pagati, in caso di premorienza;

12) Tariffa 9 e 9F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su di una testa;

13) Tariffa 31, relativa all'assicurazione in caso di morte, a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno di assicurazione;

14) Tariffa 31C, relativa all'assicurazione in caso di morte a capitale crescente e a premio costante.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1940-XVIII.

Franchigia ai reattivi per la flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Determina:

Art. 1.

L'Aerofloat 31 (voce ex 769-*b*) e il Reagente 404 (voce ex 764), destinati alla flottazione di minerali di piombo ossidati, rispondono alle condizioni richieste dal R. decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, sopra riportate e sono perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto Regio decreto-legge.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'art. 1 è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio e all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1940-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Miniere di Lavanchetto » nella « Azienda Minerali Metallici Italiani ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede che sia dichiarata di pubblico interesse la fusione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » e della Società anonima « Miniere di Lavanchetto », mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione della fusione è opportuno ridurre i termini stabiliti dagli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » e della Società anonima « Miniere di Lavanchetto », mediante incorporazione della seconda nella prima, con l'effetto che il termine previsto dal Codice di commercio, durante il quale resta sospesa l'esecuzione della fusione ed è consentita l'opposizione, è ridotto a giorni quindici.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1940-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca popolare di Bazzano » nella « Banca nazionale dell'Agricoltura ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede che sia dichiarata di pubblico interesse la fusione della « Banca nazionale dell'Agricoltura », società anonima con sede in Roma, e della « Banca popolare di Bazzano », società anonima con sede in Bazzano, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione della fusione è opportuno ridurre il termine previsto nell'art. 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione della « Banca nazionale dell'Agricoltura », società anonima con sede in Roma, e della « Banca popolare di Bazzano », società anonima con sede in Bazzano, mediante incorporazione della seconda nella prima.

Il termine durante il quale resta sospesa l'esecuzione della fusione ed è consentita l'opposizione ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine concesso col presente decreto sia pubblicato nel « Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(1913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 febbraio 1939-XVII, col quale il cav. uff. avv. Giovanni Rota è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal cav. uff. avv. Giovanni Rota;

Dispone:

Il conte avv. Filippo Maria Marenzi è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, in sostituzione del cav. uff. avv. Giovanni Rota, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

(1877) V. AZZOLINI

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 gennaio 1940-XVIII, col quale il rag. Nicolò Intravaia è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Monreale, con sede in Monreale;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal rag. Nicolò Intravaia;

Dispone:

Il sig. Nicolò Sciortino è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Monreale, con sede in Monreale (Palermo), in sostituzione del rag. Nicolò Intravaia, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

(1878) V. AZZOLINI

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 maggio 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, con sede nel comune di Laces (Bolzano) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 maggio 1937-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al trasferimento di residenza da parte del dott. Gaetano Lamberti, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Dante Carbone fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, in liquidazione, avente sede nel comune di Laces (Bolzano), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Gaetano Lamberti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

(1882) V. AZZOLINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1940-XVIII - N. 111

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	64,55
Francia (Franco)	—	36,55
Svizzera (Franco)	445,43	423,70
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,05
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	66,20
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	42,37
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6419
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,69
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,375
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,65
Id. Id. 5 % (1936)	89,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,375
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*1ª pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	664189	Parrocchia di S. Giacomo la Marina in Palermo . . . . L.	157,50
Id.	562533 Solo per il certificato di nuda proprietà	Levreri Emanuele di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rivarolo Ligure (Genova). Con usufrutto vitalizio a favore di Tubino Rosa fu Giacomo vedova di Carosio Luigi dom. a Sampierdarena (Genova) . . »	80,50
Id.	852446	Cocozza di Montanara Mario fu Giuseppe dom. a Napoli . . »	7700 —
Redimibile 3,50 %	253385	Guainazzo Elisa fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Borzone Emilia dom. a Favaro di Malvaro (Genova) . »	21 —
Id.	404376 Solo per il certificato di nuda proprietà	Ubertallo Giuseppe e Pier-Antonio di Bernardo-Michelangelo, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura maschio di detto Ubertallo Bernardo-Michelangelo di Giuseppe dom. a Cherasco (Cuneo). Con usufrutto vitalizio a favore di Ubertallo Giuseppe fu Bernardo . . »	6072,50
Cons. 3,50 %	44557 44804 46062 47328 47329	Pecoraro Gaetano fu Salvatore. Ipotecati per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del registro e del demanio . . . »	18 — 18 — 12 — 60 — 12 —
Cons. 5 %	117826	Ospedale civile di Sezze Romano . . . . »	75 —
Redimibile 3,50 %	282947 432064	Selby Olga fu Roberto dom. a Pisa e vincolati per dote della titolare . . . . »	350 — 1750 —
Id.	240335	Tanzi Angela fu Renzo, minore sotto la patria potestà della madre Santagostino Maria ved. Tanzi dom. a Saronno (Milano) . »	1120 —
Id.	240336	Tanzi Renza fu Renzo minore sotto la patria potestà della madre Santagostino Maria ved. Tanzi dom. a Saronno (Milano) . »	1120 —
Id.	210606 Solo per il certificato di nuda proprietà	Congregazione di Carità di Grignano (Bergamo). Con usufrutto vitalizio a favore di Cantù Caterina fu Antonio, nubile dom. in Grignano . . »	210 —
Cons. 3,50 %	683747 Solo per il certificato di nuda proprietà	Congregazione di carità di Grignano (Bergamo). Con usufrutto vitalizio a favore di Cantù Caterina fu Antonio, nubile dom. a Grignano (Bergamo) . . . . . . »	105 —
Id.	55526	Collegio di Maria della Torretta rappresentato dal deputato pro tempore. Inalienabile . . . . »	59,50
Id.	522216	Bellosta Giulio fu Davide dom. in Torino . . . . »	234,50
Redimibile 3,50 %	304858	Marongiu-Sechi Maria-Ortensia fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Sechi Ida fu Efisio vedova Marongiu dom. a Terralba (Cagliari) . . . . »	98 —
Cons. 5 %	464909	Sonsini Maria-Candelora fu Vittorio, minore sotto la tutela di Fracassi Raffaele fu Francesco, dom. a Pescina (Aquila) . . »	35 —
Id.	464910	Sonsini Antonio fu Vittorio, minore, ecc. come sopra . . . »	35 —
Cons. 5 % P. C.	21573	Mineo Luciano di Attilio dom. a Ferrara . . . . »	20 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(104)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 7 aprile 1940-XVIII, n. 7544.7.1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, al quale non sono ammesse a parteciparvi le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ed il certificato dei punti relativi agli esami sostenuti per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di due anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio

presso gli Uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del giornale militare ufficiale o analoga dichiarazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza, mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titoli originali di studio, indicati nel precedente articolo 2, o copie autenticate da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue straniere, od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri eventuali titoli accademici non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti nel precedente art. 2. In ogni caso gli altri titoli accademici presentati dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea che in quello di abilitazione e nei singoli esami speciali.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle Autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4 un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a qualsiasi altro concorso, ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati ad eccezione dei seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti nella laurea, nella abilitazione e nei singoli esami speciali di cui ai titoli di studio richiesti nel precedente art. 2.

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico di cui al n. 6 del precedente art. 4;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato per gli aspiranti in servizio non di ruolo di cui al n. 12 del precedente art. 4;

7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

Art. 10

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per l'ammissione nella carriera di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione così composta:

del direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, presidente;

di un professore ordinario della facoltà di chimica di una Regia università, del direttore dei Laboratori chimici delle dogane, di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o di quella provinciale delle Dogane di grado non inferiore al 6°, di un referendario della Corte dei conti e di due funzionari del personale dei Laboratori chimici delle dogane di grado non inferiore al 6°, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in decimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sette decimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice per la valutazione complessiva dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di chimico aggiunto (10°), in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguano la nomina a chimico aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno mensile di L. 916,98 lorde a norma delle vigenti disposizioni, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 487,75 mensili lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1886)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale « ingegneri » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 7 aprile 1940-XVIII, n. 7541.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale « ingegneri » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria in una qualsiasi delle sue specializzazioni, conseguita in una Regia università o in un Regio politecnico del Regno.

Coloro che hanno conseguito detto titolo di studio, dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

È richiesto inoltre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario ed il certificato dei punti ottenuti negli esami sostenuti per conseguire il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano

partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di due anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio presso gli uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titoli originali di studio indicati nel precedente art. 2 o copie autenticate da Regio notaio, nonchè il certificato dei punti conseguiti nella laurea e nei singoli esami speciali;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue straniere od anche pubblicazioni che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri eventuali titoli accademici non dispensa dall'obbligo di produrre quelli prescritti nel precedente art. 2. In ogni caso gli altri titoli accademici presentati dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea che in quello di abilitazione e nei singoli esami speciali.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4, un certificato su carta da bollo di L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a qualsiasi altro concorso ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati ad eccezione dei seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti nella laurea, nella abilitazione e nei singoli esami speciali di cui ai titoli di studio richiesti nel precedente art. 2;

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico di cui al n. 6 del precedente articolo 4;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di cui al n. 12 del precedente art. 4 per gli aspiranti in servizio non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione così composta:

del direttore generale delle dogane ed imposte indirette, presidente;

di un professore ordinario della facoltà di ingegneria di una Regia università, membro;

di quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o di quella di gruppo A « ingegneri » delle imposte di fabbricazione o della carriera provinciale delle dogane, di grado non inferiore al 6°, membri;

di un referendario della Corte dei conti, membro.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in decimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sette decimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione complessiva dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1933, n. 777 nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179 e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di ingegnere (10°), in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina ad ingegnere in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno mensile di lire 916,98 lorde a norma delle vigenti disposizioni, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 487,75 mensili lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel.

(1887)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 650 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1725, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 7 aprile 1940-XVIII, n. 7544.7/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 650 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio;

a) diploma di maturità classica o scientifica o del corrispondente diploma liceale, conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere o di perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o del diploma d'istituto commerciale, conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capotecnico rilasciato dalla sezione industriale od artigiana di un istituto tecnico del Regno o dal corrispondente diploma, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'istituto tecnico (sezione fisico matematica) conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni e assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di sei anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio presso gli uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Per gli stessi impiegati non di ruolo, che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno due anni di servizio continuativo, è consentito un ulteriore aumento dei predetti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente il periodo di due anni.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve essere specificatamente sanzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 95, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste della leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza, mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titolo originale di studio con l'indicazione dei punti conseguiti, o copia autenticata da Regio notaio, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia d'esami di licenza rilasciato dal capo dell'Istituto e vidimato dal competente Provveditore agli studi;

9) attestati ufficiali comprovanti la conoscenza di una o più lingue estere;

10) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal

vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari. Dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto all'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

12) gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

13) gli aspiranti in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, diploma od anche pubblicazioni che possano essere ritenute di vantaggio agli effetti del concorso, ma anche certificati del risultato di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti nel precedente art. 2. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione Generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a qualsiasi altro concorso, ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti già presentati ad eccezione dei seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia d'esame di licenza di cui al n. 8 del precedente art. 4;

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico di cui al n. 6 del precedente art. 4;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di servizio non di ruolo di cui al n. 13 del precedente art. 4;

7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* delle dogane senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta dal direttore generale delle Dogane e Imposte indirette, presidente; di quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore all'8°; di un funzionario della carriera provinciale di gruppo *A* delle Dogane di grado non inferiore al 6°, e di un funzionario della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, op-

pure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 15 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio, l'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di vice procuratore (11°), in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lorde, a norma delle vigenti disposizioni, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1888)

MINISTERO DELLA GUERRA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di tenente medico, chimico-farmacista e veterinario in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1939-XVIII, regisro n. 46, foglio n. 121, col quale sono stati indetti nei ruoli del servizio permanente effettivo del Regio esercito concorsi per il reclutamento di 81 tenenti medici, 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti veterinari;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 7544.8/1.3.1 in data 9 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi banditi col decreto Ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII si svolgeranno nei seguenti giorni:

— concorso per 81 posti di tenente medico in s.p.e.: 6 giugno 1940-XVIII;

— concorso per 7 posti di tenente chimico-farmacista in s.p.e.: 7 giugno 1940-XVIII;

— concorso per 35 posti di tenente veterinario in s.p.e.: 15 giugno 1940-XVIII.

I candidati ammessi al concorso, che si trovino in Italia o nell'Egeo, dovranno presentarsi la mattina del giorno precedente a quello fissato per la prova scritta alla Direzione dell'ospedale militare « Celio » di Roma, se medici o chimici-farmacisti, e al Ministero della guerra (Ufficio del capo del Servizio veterinario) via XX Settembre, Roma, se veterinari.

I veterinari che alle date su indicate si trovino nell'A.O.I. sosterranno le prove scritte nella sede capoluogo di ciascun Governo, quelli che si trovino nell'A. S. a Tripoli e a Bengasi e quelli che si trovino in Albania a Tirana.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Soddu

(1926)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 254 del 17 gennaio 1940, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 e designati i vincitori delle condotte in concorso;

Visto il proprio decreto n. 4722 del 12 aprile 1940, con il quale il dott. Servidori Ambrogio è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Alberto Savarna del comune di Ravenna in seguito alla rinuncia al posto da parte del dott. Bianchi Adelmo;

Vista la nota del podestà di Ravenna n. 4698 del 30 aprile 1940, che trasmette la dichiarazione di rinuncia alla condotta medica da parte del dott. Servidori Ambrogio nonchè le dichiarazioni di rinuncia alla eventuale nomina a titolare della condotta stessa da parte del dott. Testi Leopoldo e del dott. Cavalieri d'Oro Mario;

Visto il R. decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tabanelli Giacomo è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Alberto Savarna, del comune di Ravenna.

Ravenna, addì 3 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: Passerini

(1825)

Longo Luigi Vittorio, *direttore* — Giolitti Giuseppe, *direttore agg.* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.